SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1173-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE SCUTARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, concernente l'acceleramento delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali del Mezzogiorno

---

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Come è a tutti noto, la legge n. 183 del 2 maggio 1976, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80, ha stabilito nuovi criteri per la concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali meridionali.

Questi nuovi criteri, sia procedurali che sostanziali, sono stati precisati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Per la sopravvenuta nuova disciplina numerose domande di agevolazione alle iniziative industriali, che erano state istruite o erano in corso di istruttoria con i precedenti criteri (legge n. 853) presso la Cassa e presso gli Istituti di credito, non hanno potuto ottenere i pareri di conformità.

Il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, ha lo scopo di sbloccare questa situazione per facilitare le imprese che hanno avviato interventi di investimento nell'aspettativa della concessione di agevolazioni e che a tali agevolazioni potrebbero non avere più diritto in base alla nuova normativa e, nello stesso tempo, accelera lo snellimento delle procedure per la concessione dei benefici finanziari.

In concreto il decreto-legge n. 113 stabilisce che:

le domande di agevolazione industriale, che non avevano ottenuto il parere di conformità alla data del 9 novembre 1976, siano esaminate sulla base dei nuovi criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 9 novembre 1976;

le istruttorie, già effettuate con la normativa precedente, cioè l'istruttoria delle domande presentate prima del 31 maggio 1977 (data di emanazione da parte del CIPE delle direttive per la concreta attuazione della nuova normativa in materia di incentivi industriali) siano ritenute valide ai fini della ammissibiltà alle agevolazioni;

le agevolazioni saranno concesse, nella misura e con i provvedimenti di ammissibilità previsti dalla legge n. 183 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902, soltanto a quelle iniziative i cui lavori siano stati completati o, comunque, avviati alla realizzazione entro la stessa data del 31 maggio 1977;

queste disposizioni si applicano anche alle iniziative per le quali siano state espresse, dopo il 9 novembre 1976, valutazioni negative a causa delle difformità con i nuovi criteri della legge n. 183. Ciò per evitare disparità di trattamento tra analoghe iniziative nel momento in cui tutte le domande di agevolazioni vengono riconsiderate a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 902, comprese quelle iniziative i cui lavori non sono stati ancora avviati, così come è previsto dal primo comma dell'articolo 29 del suddetto decreto.

Concludendo: il decreto-legge salda una fase di passaggio dalle norme della legge n. 853 a quelle della legge n. 183, dando modo alle imprese di utilizzare le domande di agevolazioni istruite con le precedenti norme, mentre rimangono validi i criteri stabiliti dalla 183 perchè tutte le domande saranno esaminate sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 902. Non va, infine, sottovalutato lo snellimento delle procedure, stabilito dal disegno di legge, per la concessione delle agevolazioni in un momento in cui le imprese attraversano una grave crisi finanziaria, che si riflette sulla occupazione e sulle prospettive di sviluppo dell'intero Mezzogiorno.

Pertanto propongo la conversione in legge, senza modifiche, del decreto-legge n. 113 del 1978.

SCUTARI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, concernente l'acceleramento delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno.

Decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 110 del 20 aprile 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di accelerare la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DECRETA:

Art. 1.

In deroga al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alle iniziative industriali meridionali con investimenti fissi inferiori a 15 miliardi di lire, le cui domande di agevolazioni siano state presentate prima del 31 maggio 1977 e i cui lavori siano stati completati o avviati a realizzazione alla data medesima, possono essere concesse le agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853; i relativi provvedimenti di ammissibilità sono adottati ai sensi dell'articolo 14, quarto e quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Restano ferme tutte le altre disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il prefinanziamento e la contestuale erogazione del contributo in conto interessi ed in conto capitale.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano fino al 31 ottobre 1978.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO